



N. **39** Reg.

Comune di Santo Stefano di Cadore
Provincia di Belluno

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione "accordo di collaborazione" con il *Ministero della Difesa - Ufficio per la Tutela della Cultura e della Memoria della Difesa*, per la sistemazione, manutenzione e custodia delle Sepolture dei caduti presenti all'interno del Cimitero Militare Bodoni di S.Stefano di Cadore - anno 2024.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **VENTISEI** del mese di **LUGLI** alle ore **18:50** nella sede Municipale, , si riunisce la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

	Presenti	Assenti
Alfredo COMIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pierluigi COMIS DA RONCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anna POMARE'	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTALI	03	===

Presiede il Signor *Alfredo COMIS*, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il *dott. Enrico PILOTTO*, nella sua qualità di Segretario Comunale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- **Che** in questo Comune trova ubicazione un Sacrario Militare ove sono sepolti i resti di circa novecento Caduti della 1^a Guerra Mondiale;

- **Che** su tale cimitero esiste un diritto d'uso perpetuo costituito in favore dello Stato, il quale provvede al mantenimento ed alla conservazione della struttura mediante il Ministero della Difesa che, per il servizio di custodia e manutenzione, si è sempre avvalso della collaborazione di questo Comune attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni rinnovate di anno in anno;

Vista la nota prot. 8084 dell'11.07.2024, con cui l'*Ufficio per la Tutela della Cultura e della Memoria della Difesa*, al fine di preservare e perpetuare la memoria dei Caduti della Grande Guerra attraverso la valorizzazione dei luoghi di sepoltura sparsi sul territorio, comunica che concorrerà alle spese di manutenzione e custodia delle opere e delle sepolture pertinenti al Sacrario con un contributo annuale di €. 5.000,00;

Vista l'allegata bozza di "accordo di collaborazione" e ritenuto di approvarne i contenuti;

Condivisa la necessità che il Sacrario sia tenuto con il rispetto ed il decoro che esige un luogo di alto valore civile e religioso;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000 resi sulla proposta della presente deliberazione;

Con voti unanimi a favore, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di approvare l'allegata bozza di "accordo di collaborazione" da stipulare con il *Ministero della Difesa - Ufficio per la Tutela della Cultura e della Memoria della Difesa* relativa alla sistemazione, manutenzione e custodia delle Sepolture dei caduti presenti all'interno del Cimitero Militare Bodoni di S.Stefano di Cadore – anno 2024;

2) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione e della dichiarazione di assolvimento delle obbligazioni assunte con l'accordo stesso;

3) di precisare che a titolo di contributo per gli obblighi di cui all'art. 2 dell'accordo di collaborazione, l'Amministrazione Militare corrisponderà a questo Comune l'importo complessivo di €.5.000,00, come previsto dall'art. 4 dell'accordo stesso.

Con separata votazione, che riporta lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 – comma 4° - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Pareri art. 49 del D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

FAVOREVOLE

CONTRARIO

dott. Mauro COLLE FONTANA

data 25 LUG. 2024



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

dott.ssa Marta MASI PERISSINOTTO

data 25 LUG. 2024



MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO PER LA TUTELA DELLA CULTURA E DELLA
MEMORIA DELLA DIFESA

Piazza della Marina n. 4 – 00196 Roma
Indirizzo di posta elettronica istituzionale: utcmd@utcmd.difesa.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: utcmd@postacert.difesa.it

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI (art. 15 legge 241/90)

per la concessione di un contributo per le spese di manutenzione e custodia delle opere date in consegna e per le spese di manutenzione e custodia delle Sepolture nel Cimitero Militare Bodoni di Santo Stefano di Cadore per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 271 *"Inventariazione e affidamento dei Sepolcreti nel territorio nazionale"* del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 *"Codice dell'Ordinamento Militare"*,

TRA

il Ministero della Difesa - Ufficio per la Tutela della Cultura e della Memoria della Difesa in Roma, C.F. 80235090588, nella persona del Capo dell'Ufficio, Generale di Divisione dell'Arma dei Carabinieri Diego PAULET (o suo delegato), domiciliato presso Piazza della Marina n. 4, 00196 ROMA,

E

il Comune di Santo Stefano di Cadore, C.F. 00184890259 , nella persona del Sindaco Alfredo COMIS (o suo delegato), domiciliato presso la Sede comunale di Piazza Roma n. 38 - 32045 S.STEFANO DI CADORE (BL);

PER

la sistemazione, manutenzione e custodia delle Sepolture dei caduti presenti all'interno del del Cimitero Militare Bodoni, sito nel territorio comunale.

VISTO

- il Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 *"Codice dell'Ordinamento Militare"*, con particolare riferimento:
 - Libro II Titolo II Capo VI Sezione III *"Sepolcreti di guerra italiani"*: articoli da n. 265 a n. 267 e l'art. 271, co. 1, 2, 3, 4 relativo all'inventariazione e affidamento dei Sepolcreti nel territorio nazionale;
 - Libro III Titolo III Capo I Sezione III: art. n. 567 relativo agli stanziamenti e alla gestione dei fondi per i Sepolcreti e Sacrali equiparati;
- il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, *"Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare"*, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*;

- il D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, “*Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi, forniture, a norma dell’articolo 196 del D.lgs.12 aprile 2006, n. 163*”;
- il Regolamento (GDPR) UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di protezione dei dati personali;
- l’art. 15 della legge 241/90 che consente alle Pubbliche Amministrazioni la stipula di accordi di collaborazione per il conseguimento di obiettivi comuni.

PREMESSO CHE

- l’art. 267 del D.Lgs. 15-03-2010 n. 66 “*Codice dell’Ordinamento Militare*” attribuisce all’Ufficio per la Tutela della Cultura e della Memoria della Difesa la competenza in merito alla “*sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti nel territorio dello Stato italiano*” ed alla stesura di accordi con le singole amministrazioni dello Stato e con gli Enti locali;
- l’art. 271 dello stesso Codice, disciplina l’affidamento dei Sepolcreti ai Comuni competenti territorialmente, e quindi le modalità di corresponsione del contributo per la partecipazione alle spese di custodia e manutenzione dei Sepolcreti di guerra;
- il Comune di Santo Stefano di Cadore, per assicurare degna cura alle Salme dei Caduti, deceduti in seguito alle azioni belliche della I^a Guerra Mondiale;
- a seguito dell’istanza inoltrata dal Comune di San. Stefano di Cadore con la lettera prot. n. M_D A45E15A REG2023 0009015 02-08-2023, si è determinata la necessità di disciplinare il rapporto tra le parti contraenti, limitatamente a quanto concerne la sistemazione, manutenzione e la custodia;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Obiettivo)

Il presente accordo disciplina il rapporto di collaborazione a titolo oneroso tra il Ministero della Difesa - Ufficio per la Tutela della Cultura e della Memoria della Difesa (di seguito denominato Ufficio) e il Comune di Santo Stefano di Cadore (di seguito denominato Comune), per l’affidamento dei servizi di sistemazione, custodia e manutenzione del del Cimitero Militare Bodoni sito nel territorio comunale.

Art. 2 (Oggetto delle attività)

Il presente accordo è finalizzato a garantire la conservazione del Cimitero Militare Bodoni tramite la sistemazione, manutenzione e custodia delle opere e delle sepolture. A tale fine, Comune si impegna a:

- garantire il servizio di custodia del Sacratio e delle sue pertinenze.
- provvedere alla manutenzione ordinaria delle strutture con interventi a carattere edile/impiantistico di piccola entità, quali: la sostituzione di piccole forniture elettriche (come ad esempio le lampadine), la lucidatura di targhe e marmi, la riparazione, laddove sia possibile, di apparecchiature ed infissi esterni ed interni, esclusa la loro sostituzione;
- segnalare tempestivamente a questo Ufficio, a doverosa informazione, i lavori di straordinaria manutenzione di pertinenza dell’Ente proprietario che si rendessero necessari o quelle inefficienze improvvise che possono provocare danni a persone e cose, provvedendo alla messa in sicurezza dell’area/struttura posizionando i cartelli di riferimento nel rispetto della normativa vigente in materia (D.Lgs. 81/08);
- fornire al personale impegnato nell’attività manutentiva i previsti DPI come da D.L.gs 81/08;

- acquistare ed esporre permanentemente la Bandiera Italiana di dimensioni almeno di 150x100 cm e in decorose condizioni;
- fornire ai familiari dei Caduti le notizie eventualmente richieste;
- curare l'aggiornamento dei registri in uso presso il Sacrario e metterli a disposizione del citato Ufficio ogni qualvolta questo ne faccia richiesta;
- non autorizzare alcuna esumazione di Salme;
- non consentire alcuna modifica dell'assetto cimiteriale, salvo esplicita richiesta dell'Ufficio stesso;
- tenere affissa e rispettare la tabella degli orari di apertura e chiusura per i visitatori del Sacrario (eventuali deroghe dovranno essere richieste al citato Ufficio);
- inviare, a mezzo Posta Elettronica Certificata – PEC: utcmd@postacert.difesa.it – entro e non oltre il 31-01-2025, a questo Ufficio la “Dichiarazione di assolvimento delle obbligazioni assunte nella Convenzione con il Ministero della Difesa – UFFICIO PER LA TUTELA DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA DELLA DIFESA”, sottoscritta digitalmente (in formato elettronico “P7M”) dal Sindaco del Comune o da un suo Delegato (allegando l’atto di delega).

Art. 3 (Durata)

La presente convenzione avrà decorrenza dal giorno successivo alla data di stipula e troverà scadenza il 31 dicembre 2024.

Art. 4 (Oneri finanziari)

In relazione all'esecuzione delle attività indicate al precedente articolo 2, al Comune è riconosciuta, a titolo di contributo per la partecipazione alle spese e senza che le stesse costituiscano alcuna forma di corrispettivo una somma pari a 5.000,00 euro (cinquemila/00 €), tratta dai fondi del capitolo n. 1147 dell'Esercizio Finanziario 2024.

Ai sensi della Legge 29-10-1984 n. 720 e successive modifiche ed integrazioni, la liquidazione del contributo avverrà, a scelta del Comune, secondo una delle seguenti modalità:

- a mezzo ordinativo diretto con accreditamento sul conto di Tesoreria Unico n / / / / / / codice di conto n / / / / / intestato al Comune, a fronte di presentazione della documentazione indicata al precedente art. 2 (*Dichiarazione di assolvimento delle obbligazioni assunte*);
- a mezzo ordinativo diretto con accreditamento sul c/c intestato al Comune, codice IBAN IT36T0200861280000002602661 , a fronte di presentazione della documentazione indicata al precedente art. 2 (*Dichiarazione assolvimento delle obbligazione assunte*).

Art. 5 (Controversie)

Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo che si rendano necessari per il conseguimento degli obiettivi istituzionali e a definire eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, le parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente (Foro di Roma).

Art. 6
(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

Le parti del presente accordo si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni e nelle circostanze ove ricorra l'obbligo della riservatezza. Le parti convengono altresì nel garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

Art. 7
(Prevenzione della corruzione e trasparenza)

Le parti si impegnano ad osservare le linee guida previste dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di Codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, finalizzate alla prevenzione delle attività illecite e a salvaguardia dell'interesse pubblico, secondo il piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 8
(Diritto di recesso)

Le parti hanno la facoltà, in caso di imprevista rivalutazione delle priorità di bilancio, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente accordo con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, senza effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 9
(Cause risolutive)

L'inottemperanza, totale o parziale, agli obblighi di cura e custodia del Sepolcreto, determina, ove riscontrata, la rescissione unilaterale della convenzione e pertanto la revoca del contributo.

Art. 10
(Sorveglianza sulla realizzazione degli adempimenti di cui al precedente art. 2)

La sorveglianza sugli adempimenti degli obblighi assunti dal Comune è devoluta all'Ufficio per il tramite della subordinata Direzione di Sacratio arealmente competente, individuata nel Direttore del Sacratio Militare di Cima Grappa, Maggiore Marco ARANCIO (PDC: tel. 0423.544840 / 335.5691730, e-mail direttore.cimagrappa@utcmd.difesa.it).

Parimenti, il Comune indica il proprio Referente per il corretto assolvimento delle obbligazioni assunte enunciate al precedente Art. 2 e per le altre attività di dettaglio connesse con l'avvio dell'accordo, nella persona di dott. Mauro COLLE FONTANA - Responsabile Area Tecnica - Edilizia Pubblica.

Art. 11
(Precisazioni finanziarie e registrazione)

La presente convenzione vincola il Comune fin dal momento della sottoscrizione, mentre vincola l'Amministrazione della Difesa soltanto dopo che sarà intervenuta l'approvazione del Ministero della Difesa, di concerto con i Ministeri dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, (ex art. 271 del D.Lgs 15-03-2010 n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare") e dopo l'adempimento delle formalità previste dalla legge.

Il presente atto è esente dalle spese di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella, allegato "B" al D.P.R. n. 642/72 e s.m.i..

Art. 12
(Sottoscrizione dell'accordo)

Il presente accordo è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 07-03-2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i..

Luogo e data S.Stefano di Cadore,

**IL SINDACO DEL COMUNE DI
SANTO STEFANO DI CADORE**

Alfredo COMIS - Sindaco

**IL CAPO DELL'UFFICIO PER LA
TUTELA DELLA CULTURA E DELLA**

MEMORIA DELLA DIFESA

Gen. D. CC Diego PAULET

IL PRESIDENTE
Alfredo COMIS



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Enrico PILOTTO



REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune il giorno 31 LUG. 2024 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì 31 LUG. 2024

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 31 LUG. 2024 ed è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno (art. 134 - 3^a comma - D.Lgs 267/2000) in data _____

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Enrico PILOTTO